Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 253 del 19 giugno 2023.

"Approvazione disegno di legge: Recepimento del nuovo codice dei contratti pubblici".

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni ..." e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 1 rubricato "Applicazione della normativa nazionale";

VISTA la legge 21 giugno 2022, n. 78 "Delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, delega al governo in materia di contratti pubblici" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 182 del 26 aprile 2023 "Nuovo codice dei contratti pubblici – Competenze delle Regioni a statuto speciale - Atto di

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

indirizzo";

VISTO il disegno di legge "Recepimento del nuovo codice dei contratti pubblici", predisposto dall'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità di cui alla nota prot. n. 5789/ Gab del 15 giugno 2023, unitamente ai pareri resi dalla Ragioneria generale della Regione, prot. n. 61430 del 15 giugno 2023, e dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, prot. n. 12373 del 15 giugno 2023;

UDITA la discussione svoltasi nel corso della seduta odierna, da cui emerge la volontà della Giunta regionale, di modificare il testo proposto cassandone alcune parti;

VISTO il testo rimodulato del disegno di legge in trattazione;

SU proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità;

D E L I B E R A

di approvare il disegno di legge "Recepimento del nuovo codice dei contratti pubblici, nel testo che, unitamente alla relazione tecnica, è allegato alla presente deliberazione.

	Il Segretario	Il Presidente
GV/	BUONISI	SCHIFANI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTUREE DELLA MOBILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

PROPOSTA DI MODIFICA DELLA L.R. 12/2011 PER RECEPIMENTO NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

RELAZIONE TECNICA

1 PREMESSE

La Regione Siciliana ha competenza esclusiva in materia di lavori pubblici e in occasione dell'entrata in vigore del previgente codice dei contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) aveva recepito tale disciplina con l'art. 25 della L. R. 17 maggio 2016 n, 8 modificativo del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 12 luglio 2011 n°12, il quale ora così recita:

«1. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 31 marzo 2023 n°36, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, gli istituti, le nomenclature e le qualificazioni in esso richiamate, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge.»

Con l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti, approvato con Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n°36 in attuazione alla legge delega n°78 del 21 giugno 2022, si rende necessario l'allineamento della norma di riferimento regionale (L.R. 12/2011) al nuovo quadro normativo nazionale. Le modifiche alla suddetta L.R. 12 luglio 2011 n°12 puntano a questo obiettivo e riguardano il Titolo I Capo I dall'art.1 all'art.13, facendo salve alcune disposizioni introdotte dalla norma regionale, in virtù dello statuto speciale della Regione Siciliana.

Vengono, pertanto, richiamate con una unica disposizione di rinvio dinamico i provvedimenti di attuazione, gli istituti (come, ad esempio, il nuovo Responsabile Unico di Progetto, già Responsabile Unico del procedimento, le nomenclature (es: Autorità Nazionale Anticorruzione, già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le qualificazioni (quali le Centrali Uniche di Committenza). Le suddette modifiche alla LR 12/2011 sono introdotte dall'articolo 1 del Disegno di Legge proposto.

2 SEMPLIFICAZIONE

Nell'articolo 1 del DDL in esame, le modifiche introdotte agli articoli 1,2,4,10 della LR 12/2011, sono necessarie per riportare i riferimenti del nuovo codice, mentre quelle agli articoli 5,7,12,13 sono tese a promuovere una notevole semplificazione delle procedure ed a perfezionare il vecchio testo della legge 12, in relazione all'evoluzione della normativa nazionale di settore. Con le modifiche all'articolo 5, viene di fatto eliminato il "parere in linea tecnica", che finisce per sovrapporsi alla verifica ai sensi dell'art. 41 del codice, appesantendo l'iter per la validazione del progetto, mentre il parere della Commissione Regionale Lavori Pubblici viene confermato, ma soltanto per i progetti di importo pari o superiore a 30 milioni di euro.

In materia di programmazione, il DDL (articolo 1 comma 6) propone l'adozione integrale del testo del nuovo codice dei contratti (libro I, parte III), in linea con il quadro normativo nazionale.

3 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E UFFICIO REGIONALE GARE

L'art. 62 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n°36, rubricato *"Aggregazioni e centralizzazione delle committenze"*, obbliga tutte le stazioni appaltanti, relativamente agli appalti di lavori di importo superiore a 500.000 euro e di forniture e servizi di importo superiore a 140.000 euro, ad essere

qualificate ai sensi del successivo art. 63, precisando, al comma 2, che "L'ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate".

L'art. 63, insieme all'Allegato II.4, che a sua volta rinvia alla delibera ANAC 28 settembre 2022, n.441, definisce i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza.

Tuttavia, il citato articolo 63 ha previsto l'iscrizione di diritto in tale elenco di alcune stazioni appaltanti e centrali uniche di committenza, e precisamente: "il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip Spa, Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, Difesa servizi Spa, l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89, Sport e salute Spa.

L'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, a sua volta, nell'istituire l'elenco dei soggetti aggregatori per l'acquisizione di beni e servizi, ha previsto l'inclusione di una centrale di committenza per ciascuna regione.

Recentemente, in data 29/10/2021, l'ANAC ha adottato un "Vademecum SOGGETTI AGGREGATORI", ove ha chiarito che: "La nozione di soggetto aggregatore presuppone, quanto a funzione, quella di centrale di committenza, ma nel contempo la supera, costituendo la prima, una forma evoluta della seconda, in quanto si tratta di centrale di committenza qualificata ed abilitata (ex lege o tramite preventiva valutazione dell'ANAC e successiva iscrizione nell'apposito elenco) all'approvvigionamento di lavori, beni e servizi per conto dei soggetti che se ne avvalgono. (Determinazione. ANAC n.3/2015)"

I soggetti aggregatori possono pertanto procedere all'approvvigionamento di lavori, beni e servizi, ma, ai sensi dell'art. 63 comma 6 del nuovo Codice, possono essere qualificati "anche solo per l'acquisizione di lavori oppure di servizi e forniture".

La Regione Siciliana ha iscritto nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 la Centrale unica di committenza, (CUC) istituita dall'art. 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, in seno all'Assessorato regionale dell'economia, la quale però ha competenza solo relativamente agli appalti di beni e servizi, avendo tale disposizione fatte salve le competenze del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità e delle sue strutture intermedie (UREGA) in materia di Lavori Pubblici. Essendo consentita l'iscrizione nell'elenco di uno solo soggetto aggregatore per regione, il Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità non è stato inserito e, pertanto, la Regione Siciliana non ha, oggi, un organismo qualificato per gli appalti di Lavori Pubblici, pur avendo di fatto precorso da tempo la normativa nazionale (gli UREGA, attivi sin da settembre 2005, sono di fatto dei soggetti aggregatori per gli appalti di lavori).

L'art. 63, comma 4, del nuovo Codice dei Contratti, prevede, in sede di prima applicazione, l'iscrizione con riserva nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui al primo comma, le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni. In una prima fase, pertanto, la cui durata al momento non è nota, le stazioni appaltanti della Regione saranno qualificate, ma con riserva, mentre rimane la qualificazione di diritto, senza riserva ed in maniera permanente, dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

Tenuto conto che, con deliberazione n. 497 del 25 novembre 2021, la Giunta Regionale ha individuato *"in ottemperanza agli obblighi previsti dal PNRR, il Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, quale* "Ufficio dedicato alle procedure di appalto" *presso la Regione Siciliana, prevedendo che detto ufficio si avvalga del supporto dell'Ufficio speciale centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi dell'Assessorato regionale dell'economia*";

considerato altresì che nell'Elenco degli uffici dedicati alle procedure di appalto presso Ministeri, Regioni e Città Metropolitane, di cui all'Allegato n. 4 approvato dalla Cabina di Regia prevista dall'art. 212 del D.lgs. 50/2016, nella seduta del 3 dicembre 2021, per la Regione Siciliana è inserito il

Dipartimento regionale tecnico – Ufficio regionale per l'espletamento delle gare d'appalto, si rende - pertanto - necessario per rimediare alla grave lacuna, consistente nel mancato inserimento di diritto all'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di una struttura qualificata per gli appalti di lavori pubblici (nella fattispecie il Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità), istituire una struttura regionale ad hoc, qualificata, ai sensi dell'art. 63 del nuovo codice dei contratti, sia in materia di lavori che in materia di forniture e servizi.

Il DDL, pertanto, prevede la riscrittura dell'art. 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n.12 e e s.m.i. con l'istituzione della "Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici" di lavori, servizi e forniture, e configura un organismo competente ad appaltare oltre alle forniture di beni e servizi, anche i lavori.

È prevista un'articolazione di tale organismo che rispetta le competenze acquisite sia dalla attuale CUC regionale sia dal Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità, pertanto, il nuovo soggetto denominato "Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici", è così costituito: strutture dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità (Dipartimento Regionale Tecnico), per l'affidamento di lavori e di servizi di architettura e ingegneria e strutture dell'Assessorato dell'Economia (Centrale unica di committenza di cui all'art. 55 della L.R. 9/2015 e s.m.i.), per l'acquisizione di beni e servizi, nel rispetto della competenza esclusiva della Regione Siciliana in materia di "Ordinamento degli Uffici e degli enti regionali", ai sensi dell'art.14, lett. p) dello Statuto. Il nuovo organismo risulterà pertanto già automaticamente inserito nell'elenco dei soggetti aggregatori regionali, con il nome di *"Centrale unica di committenza regionale"* come da Delibera n. 31 del 17 gennaio 2018 dell'ANAC.

L'art.9 viene, pertanto, modificato affidando i lavori e i servizi di architettura e ingegneria all'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico, che si avvale prevalentemente delle sue strutture per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e per l'affidamento dei lavori previsti dall'art.62 del Codice, dell'Ufficio Regionale di Committenza (U.R.C.), che corrispondono agli attuali UREGA (Ufficio Regionale Espletamento Gare d'Appalto), strutture intermedie dello stesso DRT.

I due Assessorati regionali (Infrastrutture e della mobilità e dell'Economia), disciplineranno congiuntamente la Centrale unica di committenza della Regione Siciliana per soddisfare i requisiti previsti per la qualificazione secondo quanto previsto dall'allegato II.4 del Codice.

Mentre, l'organizzazione e il funzionamento delle strutture di ciascun Assessorato - compresa l'attuazione e la gestione dei processi digitali e gli adempimenti contemplati all'art.19 del decreto legislativo 31 marzo 2023,n.36 - sono disciplinate da ciascuna delle due Amministrazioni regionali con propri atti.

Con il rinvio ad un atto organizzativo di tipo regolamentare saranno, altresì, disciplinate e armonizzate al nuovo codice dei contratti la struttura centrale dell'UREGA (Ufficio Regionale Espletamento Gare d'Appalto) e le sezioni provinciali dello stesso ufficio che con la modifica della legge regionale n.12/2011 prenderanno il nome di Uffici Regionali di Committenza (U.R.C.) al fine di adeguarli alla funzione a cui saranno preposte con il nuovo codice.

Anche le commissioni di gara degli Uffici Regionali di Committenza (U.R.C.) saranno istituite e regolamentate con decreto del Presidente della Regione.

L'art. 9 rinvia, dunque, ad un atto assessoriale la meglio definizione delle strutture UREGA già esistenti modificate in Uffici Regionali di Committenza U.R.C. in questo nuovo contesto normativo.

Il recepimento del nuovo Codice comporta infine, la soppressione di tutte le disposizioni dell'art. 9 riguardanti la nomina e la composizione della commissione giudicatrice, in quanto l'art. 93 del nuovo codice dei contratti, in un'ottica di semplificazione, principio cardine del nuovo testo e, pertanto, vincolante anche per le Regioni a Statuto Speciale, prevede tale nomina nell'ambito interno delle stazioni appaltanti, venendo meno l'albo degli esperti previsto dal codice precedente presso l'ANAC.

Contestualmente, è prevista la soppressione integrale dell'art. 8 della Legge Regionale 12 luglio - 2011, n.12 e s.m.i., intitolato *"Commissione aggiudicatrice nel caso dell'aggiudicazione con il criterio*

dell'offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importo inferiore o pari alla soglia di cui all'articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", per gli stessi motivi per cui è prevista la soppressione di tutte le disposizioni dell'art. 9 relative alla commissione giudicatrice, dal momento che l'art. 93 del nuovo codice dei contratti, prevede la nomina e la composizione di tali commissioni nell'ambito interno delle stazioni appaltanti e non più da componenti esperti da attingere da apposito albo.

4 | ASPETTI CONTABILI

Le modifiche introdotte dal presente testo normativo alla L.R.12/2011 non comportano alcun nuovo onere in uscita a carico del bilancio regionale.

In particolare:

- l'articolo 5 comma 3, ultimo capoverso, del DDL riprende integralmente (e testualmente) i contenuti del comma 10 dello stesso articolo 5 della L.R.12/2011. Non viene pertanto introdotta alcuna modifica al dispositivo già previsto dalla legge in vigore (comma 10).

Le somme in uscita transitano attualmente nel capitolo del bilancio regionale n°272523.

Il Dirigente Generale del DRT
Duilio Alongi

ALONGI
DUILIO
19.06.2023
09:00:54
UTC

TESTO DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO 1

Modifiche al testo della L.R. 12 luglio 2011 n°12

La Legge regionale 12 luglio 2011 n°12 è come appresso modificata:

1. **L'articolo 1 è così modificato:**

   Il comma 1, è sostituito dal seguente: *"1. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 31 marzo 2023 n°36, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, gli istituti, le nomenclature e le qualificazioni in esso richiamate, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge."*

   Nel comma 2: dopo la parola *"riferimenti"* sono cassate le parole "al Bollettino ufficiale della Regione e" e sono inserite le parole "alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana" ; dopo la parola *"legislativo"* sono cassate le seguenti parole *"18 aprile 2016, n°50"* e sono inserite le parole "31 marzo 2023 n°36".

2. **L'articolo 2 è così modificato:**

   Nel comma 1, dopo le parole "partecipazione pubblica;" è cassata la frase *"b) agli altri soggetti aggiudicatori individuati dal comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in relazione alle tipologie ivi indicate;"* ed è inserita la frase: "b) alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2 comma 1 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio."

3. **L'articolo 4 è così modificato:**

   Nel comma 3, dopo le parole "a) effettua i" è inserita la parola "seguenti" e dopo la parola "servizi", è cassata la frase " *di cui al decreto legislativo n. 163/2006 allegato II A categoria 12, e in particolare:"*

   Nel comma 4, lettera c), paragrafo 2) , dopo la parola "elaborazione" è cassata la frase *"la proposta di modifiche ai"* ed è inserita la parola "dei"; a seguire, dopo la parola "mobilità," è inserita la frase "che saranno aggiornati"; ancora a seguire, sono cassate la parola *"dipendenti "* e, dopo la parola "anche" è cassata la parola *"da"* ed è inserita la frase "in relazione a";

   Nel comma 4, dopo la lettera n), è inserita la seguente frase :
   o) cura la realizzazione e la manutenzione della piattaforma di approvvigionamento digitale della stazione appaltante – Regione Siciliana prevista dall'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n°36; ne cura la certificazione da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e l'interoperabilità con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici istituita presso la stessa Autorità.

   Nel comma 5, dopo la parola "realizzatori", è inserita la seguente frase *"fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione"*; dopo la parola "Dipartimento" sono cassate le parole che seguono *"per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro, secondo le modalità rese note dallo stesso Dipartimento d'intesa con l'Autorità:*
   a) entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;

   b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo e l'importo finale del lavoro. Per gli appalti di importo inferiore a cinquecentomila euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono al Dipartimento",
   dopo la parola "anno" è cassata la frase *"una relazione contenente il numero e"*; a seguire, dopo la

parola "relativi a" è cassata la parola *"detti"*; dopo la parola "contratti" sono inserite le parole "di lavori, forniture e servizi". Nel periodo che segue, dopo le parole "i dati richiesti" è inserita la frase "o che fornisca dati non veritieri"; dopo le parole "con provvedimento dell'Autorità", sono cassate le parole *"alla sanzione amministrativa"* ed è introdotta la frase "alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n°36"; a seguire, è cassata la frase *"del pagamento di una somma fino a 25.822 euro. La sanzione è elevata a 51.545 euro se sono forniti dati non veritieri.*

I commi 6,7, 8 sono abrogati ed è introdotto il seguente comma (6):

6. Per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori della regione, qualora non dotati di una propria piattaforma, possono avvalersi della piattaforma digitale regionale. Quest'ultima, in attuazione del principio di unicità dell'invio, assicura la tempestiva trasmissione dei dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto alla Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

Il comma 9 è rinumerato con il numero 7, il comma 10 con il numero 8 e il comma 11 con il numero 9.

Nel comma 7 (già 9), dopo la parola "Dipartimento" sono cassate le parole *"gli uffici provinciali del Genio civile"* e sono inserite le parole "l'Ufficio Regionale del Genio Civile, articolato in Servizi Provinciali" e dopo le parole "l'Ufficio regionale" sono cassate le parole *"per l'espletamento di gare d'appalto (UREGA)"*, e sono inserite le parole "di committenza di lavori pubblici (U.R.C.), già UREGA".

2. **<u>L'articolo 5 è così modificato:</u>**

Nel comma 1, dopo le parole "lavori pub*blici" sono cassate le parole* "il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria"; dopo la parola "responsabile" è inserita la parola "unico"; dopo la parola "del" è cassata la parola "procedimento" ed è inserita la parola "progetto"; dopo la frase "convoca una Conferenza di servizi con le modalità e l'osservanza delle procedure di cui" è cassata la frase *"all'articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5"* ed è inserita la frase "al titolo IV della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni".

Sono cassati i commi 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 e sono inseriti i seguenti commi:

2. I pareri acquisiti vengono trasmessi, dal responsabile unico del progetto, al soggetto verificatore affinché proceda con le attività di verifica, ai sensi del successivo comma 5.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è costituita la commissione regionale lavori pubblici, quale organo consultivo della Regione.

La commissione esprime parere obbligatorio sui progetti di lavori pubblici di competenza regionale di importo complessivo superiore a 30 milioni di euro. In riferimento al livello di progettazione, il parere della commissione sostituisce tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati o qualsiasi altro parere di amministrazioni, uffici, organi consultivi monocratici o collegiali.
Ai lavori della commissione partecipano i soggetti competenti a rilasciare i pareri sul progetto, in relazione alle opere da realizzare, individuati dal responsabile unico del progetto. Senza diritto di voto, ai lavori partecipano anche il progettista e lo stesso responsabile unico del progetto.
La commissione è composta dal dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico, che assume la funzione di presidente, dal dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, dal dirigente generale del Dipartimento dell'urbanistica, dall'avvocato generale della Regione, dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da cinque consulenti tecnico-giuridici, nominati dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità.
Al presidente della commissione regionale è attribuito il potere di convocazione della stessa, con le modalità di cui al titolo IV della legge regionale 21 maggio 2019, n°7 e successive modificazioni.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dirigente del Dipartimento regionale tecnico, nominato dal presidente della commissione.
Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono determinate le modalità per la liquidazione delle spese generali per il funzionamento e dei compensi ai componenti ed ai

consulenti della commissione di cui al presente comma.

3. Il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici rimane in ogni caso obbligatorio, nei casi previsti dall'articolo 47 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n°36.

5. Per la verifica preventiva della progettazione, sul territorio regionale, si applica l'art. 42 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n°36 e l'art. 34 dell'allegato I.7, con le seguenti modifiche:

"Verifica preventiva della progettazione.

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 del codice, la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

2. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n°36, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;

c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n°36 *e di importo pari o superiore ad un milione di euro, la verifica può essere effettuata dai soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) o dal responsabile unico del progetto, se supportato da una struttura stabile, costituita dalla stazione appaltante ai sensi dell'art.15 comma 6 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n°36 e dell'art.3 dell'allegato I.2.*

d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dai soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) o dal responsabile unico del progetto.

4. **<u>L'articolo 6 è così modificato:</u>**

Sono abrogati i commi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34 ed è inserita la seguente frase: "Per la programmazione di lavori beni e servizi, sul territorio regionale si applica il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n°36, libro I - parte III".

5. **<u>L'articolo 7 è così modificato:</u>**

Il comma 2 è abrogato.

Nel comma 4, primo periodo, dopo la parola "responsabile" è inserita la parola "unico"; dopo la parola "del" è cassata la parola *"procedimento"* ed è inserita la parola "progetto"; a seguire, nel secondo periodo, dopo la parola "responsabile" è inserita la parola "unico"; dopo la parola "del" è cassata la parola *"procedimento"* ed è inserita la parola "progetto".

6. **<u>L'articolo 8 è abrogato</u>**

7. **<u>L'articolo 9 è integralmente sostituito dal seguente:</u>**

Articolo 9

Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici

1. La "Centrale unica di committenza dei contratti pubblici della Regione Siciliana", di cui agli articoli 62 e seguenti, del Titolo I, Parte III, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è qualificata secondo i requisiti e le modalità di cui all'allegato II.4, come richiamato dall'art.63 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n°36. La Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici, ai sensi del comma 4, secondo periodo, del sopra richiamato articolo 63, è qualificata con riserva e garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1. La qualificazione con riserva avviene nei termini e nei modi indicati dal Dlgs n.36 del 31.3.2023. E' fatta salva l'iscrizione di diritto, di cui al comma 1 dell'art. 63 del Codice, del soggetto aggregatore della Regione Siciliana di cui all'art. 9 del D.L. 24/04/2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23/06/2014 n.89.

2. La Centrale unica di committenza della Regione Siciliana, ai sensi del comma 1 dell'art.8 dell'Allegato II.4 del Codice, cui si fa espresso rinvio dinamico, è qualificata per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica.

La Centrale unica di committenza della Regione Siciliana è così strutturata:

a) per l'affidamento di lavori e di servizi di architettura e ingegneria, dall'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico, che si avvale prevalentemente delle sue strutture per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e per l'affidamento dei lavori previsti dall'art.62 del Codice, dell'Ufficio Regionale di Committenza (U.R.C.), già UREGA (Ufficio Regionale Espletamento Gare d'Appalto), struttura intermedia dello stesso DRT;
b) per l'acquisizione di beni e servizi, dall'Assessorato dell'Economia – "Centrale unica di committenza per l'acquisto di beni e servizi", istituita con l'art. 55 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 e ss.mm.ii.

Con successivo decreto interassessoriale dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della mobilità e dell'Assessore dell'Economia, sarà disciplinata l'organizzazione della Centrale unica di committenza della Regione Siciliana al fine di soddisfare i requisiti previsti per la qualificazione secondo quanto previsto dall'allegato II.4 del Codice.

L'organizzazione e il funzionamento delle strutture di cui ai punti a) e b) del presente comma, compresi l'attuazione e gestione dei processi digitali e gli adempimenti contemplati all'art.19 del decreto legislativo 31 marzo 2023,n.36, sono demandate alla competenza dei due rami dell'Amministrazione regionale citati.

3. L'assetto organizzativo e le funzioni della struttura centrale dell'UREGA (Ufficio Regionale Espletamento Gare d'Appalto) e delle sezioni provinciali dello stesso ufficio nonché ogni altra previsione normativa e contrattuale avente ad oggetto l'UREGA, si intendono riferiti all'Ufficio Regionale di Committenza (U.R.C.).

4. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità, sono istituite e regolamentate le commissioni di gara degli Uffici Regionali di Committenza (U.R.C.).

10.L'articolo 10 è così modificato:

Nel comma 2, dopo la parola "aggiornato" è cassata la frase *"ogni ventiquattro mesi, anche con riferimento al prezzario unico nazionale,"* ed è inserita la parola "annualmente" ; a seguire, dopo la frase "con la stessa procedura di cui al comma 1," è inserita la frase "in linea con le indicazioni di cui all'allegato I.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n°36".

Il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente:

3. Come stabilito nell'art.4 dell'allegato I.14 richiamato nel comma precedente, i prezzari cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero:

a) nel caso di un progetto di fattibilità tecnica economica da porre a base di gara, qualora il medesimo progetto sia approvato entro il 30 giugno, è possibile utilizzare il prezzario vigente nell'anno precedente al fine della quantificazione del limite di spesa; dopo il 30 giugno si procede alla revisione del progetto da porre a base di gara utilizzando il prezzario vigente;
b) nel caso di un progetto esecutivo da porre a base di gara, qualora il medesimo sia approvato entro il 30 giugno, si utilizza l'elenco dei prezzi approvato con il livello progettuale precedente; nel caso in cui siano necessari ulteriori prezzi, i medesimi potranno essere dedotti dal prezzario vigente nell'anno precedente.

Il termine di approvazione di cui alle lettere a) e b), è riferito alla data di adozione dell'atto di validazione del progetto posto a base di gara.

Nel comma 4, dopo le parole "prezzario regionale e" è inserita la frase "e non ricorrano le condizioni di cui al comma 3, lettere a) e b)"; a seguire, dopo le parole "devono aggiornare" è cassata la frase "*a meno di parere motivato negativo del responsabile del procedimento, fondato sull'assenza di significative variazioni economiche,*"

11. L'articolo 12 è così modificato:

Nel comma 1, dopo la parola "mobilità", è cassata la parola *"mediante"* ed è introdotta la parola "previa"; a seguire, è cassata la parola *"procedure"* ed è inserita la parola "procedura"; dopo le parole "ad istanza di parte," sono cassate le parole *"i professionisti"* e sono inserite le parole "gli operatori economici"; a seguire, dopo la parola "legislativo" sono cassate le parole *" 12 aprile 2006, n°163"* e sono introdotte le parole "31 marzo 2023, n°36", dopo le parole "i servizi", sono cassate le parole *"cui all'Allegato II A, categoria 12 dello stesso decreto legislativo"* e sono inserite le parole "architettura e ingegneria"; a seguire, dopo le parole "di importo" sono cassate le parole *"complessivamente non superiore ad euro 100.000"* e sono introdotte le parole "inferiore alle soglie di cui all'art.14 comma 1 lettere b) e c) dello stesso decreto legislativo"; a seguire, è cassato il periodo *"Al predetto Albo attingono per l'affidamento degli incarichi gli enti di cui all'articolo 2".*

Il comma 2 è integralmente sostituito dal seguente:

2. All' Albo di cui al comma 1 attingono, nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione e trasparenza, gli enti di cui all'articolo 2 per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, con le procedure di cui all'articolo 50 comma 1 lettere b) ed e) del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n°36.

Il principio di rotazione si intende rispettato dagli enti di cui all'articolo 2, facendo riferimento alle procedure di affidamento esperite da ciascuna stazione appaltante.

Dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

3. L'Albo di cui al comma 1 alimenta le piattaforme informatiche utilizzate dalle stazioni appaltanti che operano sul territorio regionale, per gli affidamenti di cui al comma 2.

I commi 3 e 4 sono rinumerati, rispettivamente, con il **numero 4 ed il numero 5**.

Nel comma 3, rinumerato con il 4, dopo le parole "con decreto", sono cassate le parole *"dell'Assessorato"* e sono inserite le parole "del dirigente generale del dipartimento"; a seguire, dopo la parola regionale, sono cassate le parole *"delle infrastrutture e della mobilità"* ed è inserita la parola: "tecnico".

Nel comma 4, rinumerato con il 5, è cassata la seguente frase: *"Con le medesime procedure di evidenza pubblica utilizzate per la sua istituzione"*; dopo le parole "l'albo è" è inserita la parola "dinamicamente"; dopo la parola "aggiornato", sono cassate le parole *"con cadenza almeno semestrale"* e sono inserite le seguenti parole: "dal dipartimento regionale tecnico. Con apposito decreto, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presente legge, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico definirà le modalità di iscrizione degli operatori economici di cui al comma 1."

12. **L'articolo 13 è così modificato:**

Il comma 1 è integralmente sostituito dal seguente: "1. I corrispettivi da porre a base di gara, per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, sono calcolati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'art.41 comma 15 e dell'allegato I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n°36, nel rispetto del vigente decreto parametri emanato dal Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti".

Nel comma 2, dopo le parole "servizi di" sono cassate le parole: "cui al decreto legislativo n. 163/2006, Allegato II A, categoria 12" e sono inserite le seguenti parole: "architettura e ingegneria al decreto di cui al precedente comma 1"; a seguire, dopo le parole "i responsabili unici del" è cassata la parola *"procedimento"* ed è inserita la parola "progetto". Dopo le parole "da porre a base di gara", è cassato il periodo *"Qualora, entro dieci giorni, da parte degli ordini professionali non pervenga risposta alla verifica richiesta, gli enti possono procedere ugualmente."* ed è introdotto il periodo "Il parere si intende reso favorevolmente qualora l'Ordine interessato, entro dieci giorni dalla notifica, non abbia riscontrato la richiesta".

Nel comma 3, dopo le parole "stazioni appaltanti", è inserita la frase ", che intendano chiedere il parere di cui al precedente comma 2,"; a seguire, dopo la parola "disposizione", sono inserite le parole "del progetto".

ARTICOLO 2
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L'ASSESSORE

IL PRESIDENTE

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Servizio 1

Prot. n. 61430 Palermo 15/06/2023

Oggetto: Nuovo codice dei contratti pubblici – DDL di modifica della l.r. n. 12/2011.

All'Assessorato delle Infrastrutture e delle Mobilità
Ufficio di Gabinetto

e,p.c. All'Ufficio Legislativo e Legale

Alla Presidenza della Regione
Segreteria di Giunta

Al Dipartimento regionale Tecnico

Con riferimento alla riformulazione Disegno di legge indicato in oggetto, inoltrata con nota prot. 5773 del 14/6/2023 assunta al protocollo dipartimentale al n. 61335 del 15/6/2023, esaminato il nuovo testo non si rinvengono disposizioni che determinano variazioni né nei saldi in entrata, né nei saldi di spesa rispetto a quanto disposto dal testo della L.R. 12/7/2011 n. 2 che il DDL in parola si propone di emendare, conseguentemente questa Ragioneria Generale ribadisce quanto già rappresentato con le note prot. 58055 del 7/6/2023 e prot. 59585 del 12/6/2023.

Il Ragioniere Generale
Avv. Ignazio Tozzo

Via Notarbartolo, 17 – 90141 Palermo - Telefono 091-7076___
e-mail: staff.coordinamento.bilancio@regione.sicilia.it pec: dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it
Numero Codice Fiscale 80012000826 - Numero Partita Iva 02711070827

Numero Codice Fiscale 80012000826
Numero Partita Iva 02711070827
PF 2379 del 09/06/2023

Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato dell'Economia
Dipartimento regionale del Bilancio e Tesoro
Servizio 07
"Coordinamento attività delle Ragionerie Centrali"

Prot. n. 59585 del 12/06/2023

All'Assessorato delle Infrastrutture e delle Mobilità
Ufficio di Gabinetto

Alla Presidenza della Regione Sicilia
Segreteria di Giunta

Oggetto: Disegno di legge recepimento del nuovo codice degli appalti

Con riferimento alla nota prot. n. 5584/Gab. del 9 giugno 2023, assunta al protocollo di questa Ragioneria Generale della Regione al n.59337 di pari data, con la quale codesto Assessorato trasmette la relazione tecnica e l'articolato del d.d.l. in oggetto, riformulati dal Dipartimento Regionale Tecnico, si fa presente che, non presentandosi alcuna variazione né nei saldi di entrata, né nei saldi di spesa rispetto a quanto disposto dal testo della legge regionale 12 luglio 2011, n.2 che il d.d.l. in oggetto si propone di emendare, si appone il visto di conformità previsto dalla normativa vigente in materia di copertura finanziaria delle leggi come si rileva dalle seguenti considerazioni.

In primo luogo si fa presente che il d.d.l. in oggetto è costituito da soltanto 2 articoli. Il primo recepisce tutte le modifiche da apportare al testo della l.r. 12 luglio 2011, n.12, il secondo articolo ne stabilisce l'entrata in vigore.

Pertanto le osservazioni della scrivente Ragioneria Generale si limiteranno agli articoli che sono individuati nell'art.1 del d.d.l. medesimo.

Il comma 5 dell'articolo 1 del d.d.l. in oggetto modifica l'articolo 5 della l.r. 12/2011. In particolare all'ultimo capoverso del terzo comma dispone che: "c*on decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono determinate le modalità per la liquidazione delle spese generali per il funzionamento e dei compensi ai componenti ed ai consulenti della commissione di cui al presente comma.* Il predetto articolo *riprende integralmente (e*

testualmente) i contenuti del comma 10 dello stesso articolo 5 della l.r. 12/2011, e pertanto, non viene introdotta nessuna nuova spesa. Permangono, quindi, immutate le medesime previsioni di spesa dell'attuale capitolo 272523 sul quale vengono liquidate le spese previste dal comma in oggetto.

Il comma 9 dell'art.1 del d.d.l. in oggetto sostituisce integralmente l'articolo 9 del citato d.d.l., lasciando inalterato il comma 8 nella parte che riguarda le entrate, per l'erario regionale, previste per l'avvalimento delle strutture di cui ai commi 5 e 6, da parte degli enti che non abbiano conseguito la qualificazione ai sensi dell'art.63 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36. Anche in questo caso risultano immutate le previsioni di entrata che saranno introitate nel medesimo capitolo attualmente utilizzato per ricevere i contributi previsti dalla vigente legge.

Infine anche il dettato dell'art.1 comma 19 prevede una spesa immutata rispetto al dettato normativo previsto dal comma 18 dell'articolo 9 della l.r. 12 luglio 2011, n.12, in quanto il Dipartimento segnala, che anche in questo caso non trattasi di nuova spesa in quanto il testo normativo "*riprende integralmente (e testualmente) i contenuti dell'art.9 comma 18 (viene modificato solo il numero per la precedente introduzione di nuovi commi).*

Per quanto sopra detto la spesa è già coperta dalle previsioni del capitolo 276515 del bilancio attuale della Regione Siciliana.

Il Ragioniere Generale
Avv. Ignazio Tozzo

Documento firmato da:
IGNAZIO TOZZO
12.06.2023 07:51:43
UTC

Il Responsabile del Servizio
Alessandro Carlotti

Documento firmato da:
ALESSANDRO CARLOTTI
08.06.2023 12:59:36
UTC

I Funzionari Direttivi
F.to Concetta Romano

Numero Codice Fiscale 80012000826
Numero Partita Iva 02711070827
PF 2310 del 07/06/2023

Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato dell'Economia
Dipartimento regionale del Bilancio e Tesoro
Servizio 07
"Coordinamento attività delle Ragionerie Centrali"

Prot. n. 58055 del 07/06/2023

All'Assessorato delle Infrastrutture e delle Mobilità
Ufficio di Gabinetto

Alla Presidenza della Regione Sicilia
Segreteria di Giunta

Oggetto: Disegno di legge recepimento del nuovo codice degli appalti

Con riferimento alla nota prot. n. 5451/Gab. del 6 giugno 2023, assunta al protocollo di questa Ragioneria Generale della Regione al n.57591 dello 07/06/2023, con la quale codesto Assessorato trasmette la relazione tecnica e l'articolato del d.d.l. in oggetto, riformulati dal Dipartimento Regionale Tecnico, in risposta alle osservazioni formulate con nota della scrivente Ragioneria n. 54860 del 30 maggio u.s., si fa presente che, avendo verificato che le osservazioni inviate sono state recepite nel nuovo testo del D.D.L. nonché nella relazione tecnica si appone il visto di conformità previsto dalla normativa vigente in materia di copertura finanziaria delle leggi come si rileva dalle seguenti considerazioni:

relativamente alla previsione di cui al all'art.3, comma 3 che prevede che *"i proventi dell'attività sanzionatoria dell'Autorità, effettuata nel territorio della Regione e concernenti violazioni di normativa regionale, salva l'eventuale detrazione di una quota da convenirsi nella convenzione di cui al comma 2, affluiscono in entrata nel bilancio della Regione",* si rileva nella relazione tecnica che la norma nulla innova rispetto all'attuale dettato normativo e, pertanto, restano valide le previsioni di entrata appostate nel bilancio della Regione Siciliana che transiteranno nel capitolo 284324 per le eventuali detrazioni previste dal comma tre.

Anche riguardo all'art. 5 comma 3 che dispone che: "c*on decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono determinate le modalità per la liquidazione delle spese*

generali per il funzionamento e dei compensi ai componenti ed ai consulenti della commissione di cui al presente comma, si fa presente che il predetto articolo *riprende integralmente (e testualmente) i contenuti del comma 10 dello stesso articolo 5 della l.r. 12/2011, e che, pertanto, non viene introdotta nessuna nuova spesa e* permangono, quindi, immutate le medesime previsioni di spesa dell'attuale capitolo 272523 sul quale vengono liquidate le spese previste dal comma in oggetto.

Per quanto concerne le previsioni dell'art.9 comma 8 che prevede che "*fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, gli Enti di cui all'art. 2, che non abbiano conseguito la qualificazione ai sensi dell'art. 63 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n°36, possono avvalersi delle strutture di cui ai commi 5 e 6, per l'espletamento degli appalti di lavori, di servizi di architettura e ingegneria, delle procedure in materia di finanza di progetto e di contratti di concessione di lavori pubblici, di importo superiore alla soglia di cui all'art. 62, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n°36. Questi ultimi enti sono onerati del pagamento di un contributo, la cui entità e modalità di corresponsione saranno definite successivamente con decreto del Presidente della Regione Siciliana.",* si rappresenta che la possibilità delle nuove entrate previste dal Dipartimento non possono essere oggetto di quantificazione in quanto non è attualmente accertabile e/o prevedibile né il numero delle gare né il numero degli enti che si gioveranno delle strutture di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 9 (sezione centrale e sezioni territoriali dell'Ufficio Regionale di Committenza), e comunque le eventuali entrate porteranno un contributo migliorativo ai saldi del bilancio della Regione e saranno riversate in entrata in un capitolo di nuova istituzione, contribuendo positivamente al risultato di gestione.

Infine anche il dettato dell''art.9 comma 19 che prevede una spesa in quanto *"ai componenti esterni delle commissioni di gara di nomina regionale spetta l'indennità annua lorda di funzione determinata con decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni."* il Dipartimento segnala, che anche in questo caso non trattasi di nuova spesa in quanto il testo normativo "*riprende integralmente (e testualmente) i contenuti dell'art.9 comma 18 (viene modificato solo il numero per la precedente introduzione di nuovi commi). Non viene pertanto introdotta alcuna modifica al dispositivo già previsto dalla legge in vigore (al comma 18)".* Per quanto sopra detto la spesa è già coperta dalle previsioni del capitolo 276515 del bilancio attuale della Regione Siciliana.

Il Ragioniere Generale
Avv. Ignazio Tozzo

Documento firmato da:
IGNAZIO TOZZO
07.06.2023 13:59:21
UTC

Il Responsabile del Servizio
Alessandro Carlotti

Documento firmato da:
ALESSANDRO CARLOTTI
07.06.2023 10:23:04
UTC

I Funzionari Direttivi
F.to Roberta Del Noce
F.to Concetta Romano

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana
Posizione di Organizzazione e Coordinamento 2

Prot. n. 12373 del 15 giugno 2023

Assessore Regionale delle Infrastrutture
e della Mobilità
gabinetto.infrastrutture@regione.sicilia.it
Rif. nota n.5773 del 14 giugno 2023

Presidenza della Regione
Segreteria di Giunta
segreteria.giunta@certmail.regione.sicilia.it

Dirigente Generale
Dipartimento Regionale Tecnico
dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it

On.le Presidente della Regione
Ufficio di Diretta Collaborazione
presidente@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: *D.D.L. "Recepimento nuovo codice contratti pubblici".*

Si riscontra la nota assessoriale n.5773 del 14 giugno 2023 per comunicare che, preso atto di quanto nella stessa rappresentato, le disposizioni contenute nei due articoli contenuti nel disegno di legge appaiono, ad una prima lettura, conformi sia alla Costituzione che allo Statuto.

Il presente atto, nel seguire il precedente parere n. 12070 del 12 giugno 2023, da conto che il testo del Disegno di legge risulta parzialmente modificato rispetto a quello già esaminato.

Il Dirigente
Pio Guida

PIO GUIDA
Firmato digitalmente da PIO GUIDA
Data: 2023.06.15 09:48:10 +02'00'

L'Avvocato Generale
Bologna

Firmato digitalmente da GIOVANNI BOLOGNA
Data: 2023.06.15 09:55:59 +02'00'

Responsabile del Procedimento: Pio Guida
Indirizzo: Via Caltanissetta, 2/e – 90141 Palermo Telefono 091/7074898
E-MAIL: pguida@regione.sicilia.it
PEC: Ufficio.legislativo.legale@certmail.regione.sicilia.it